



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 192 del 21/11/2024

OGGETTO

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL MIC/DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CAMPANIA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale dott.ssa Anna Mutascio.

Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Spagnuolo Paolo	Sindaco	Si	
Landi Domenico	Vice Sindaco	Si	
Parziale Gianna	Assessore		Si
Labate Raffaele	Assessore	Si	
Guancia Antonio	Assessore	Si	
Scioscia Fabiola	Assessore	Si	

Tot. 5

Tot. 1

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale ha tra gli obiettivi strategici la valorizzazione del territorio, anche al fine di dare maggiore impulso alle attività esistenti ed allo sviluppo sociale, culturale ed economico;
- nel Comune di Atripalda è presente un ingente patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale, consistente in numerose aree archeologiche diffuse nella città, immobili di pregio architettonico e storico e varie collezioni di beni storico-artistici;
- il D. L.vo n. 368 del 20.10.1998 recante Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss. mm. ii. attribuisce al MiBACT le attività di tutela, gestione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici e la promozione delle attività culturali;
- l'art. 20 del D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta organizzazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (di seguito Regolamento) ha istituito la Direzione Generale Musei;
- detto Regolamento, con gli articoli 31, comma 1, lett. d) e 34, ha istituito i Poli Museali regionali quali Uffici periferici dirigenziali del Ministero che assicurino sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, ai quali è delegata la predisposizione di intese istituzionali e di accordi per la valorizzazione dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 24.02.2004 e ss. mm. ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito Codice), nonché di accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza;
- l'art. 41, comma 1, del D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, nell'abrogare il citato D.P.C.M. n. 171/2014, ha fatto salvo quanto previsto nei commi nn. 2 e 3 e, per l'effetto, ha disposto la prosecuzione della competenza dei Poli Museali Regionali, quali uffici di livello dirigenziale non generale ed articolazioni periferiche della Direzione generale Musei;
- con l'art. 42 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", in sostituzione del Polo Museale della Campania, è stata istituita la Direzione Regionale Musei della Campania quale ufficio periferico dirigenziale del Ministero della Cultura con il compito di assicurare sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura ed è delegata a stipulare intese istituzionali e accordi per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art.112, comma 4, del Decreto Legislativo n. 42 del 24.02.2004 e ss. mm. ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nonché accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza;
- con il DM n. 53 del 09.02.2024, sono state apportate ulteriori modifiche alle precedenti disposizioni in merito all'organizzazione del Ministero dei Beni Culturali che non hanno modificato, in sostanza, il quadro normativo precedente;
- l'art. 24 del DPCM n. 57 del 15.03.2024, infine, ha introdotto la nuova denominazione della Direzione Musei della Campania che ora viene denominata: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CAMPANIA;

Considerato che:

- la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario del Ministero per la Cultura ai diversi livelli istituzionali, anche e soprattutto attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- il rispetto dei valori della cultura e della salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, naturale e ambientale favoriscono il rilancio economico e sociale del territorio, attraverso iniziative dirette ad integrare turismo sostenibile e cultura, con effetti e ricadute positive sull'intero sistema Italia;
- l'Amministrazione comunale di Atripalda ha da sempre contribuito alla valorizzazione del patrimonio archeologico esistente ed alla relativa fruizione;

Preso atto che il Comune di Atripalda è proprietario dei seguenti immobili di pregio storico e di interesse culturale:

- Palazzo della Dogana dei Grani, ubicato nel medesimo Comune alla Piazza Umberto I;
- nuova palazzina situata all'interno dell'Area Archeologica "Antica Abellinum", in via Rampa Prima San Pasquale costituita solo dal Piano Terra;
- l'area antistante alla ex scuola elementare del Comune di Atripalda, contigua della predetta nuova palazzina;

Specificato che:

- gli immobili del Palazzo della Dogana dei Grani e dell'Area Archeologica "Antica Abellinum" sono vincolati ipso iure ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'immobile Palazzo ex Dogana di cui sopra è stato già concesso in uso in passato, giusto atto di comodato, all'allora Soprintendenza di Salerno e Avellino, con Atto rep. n. 40 del 02.09.1997, per la durata di 30 (trenta) anni che allo stato è scaduto da circa un anno, precisamente il 01.01.2024;
- l'area Archeologica Antica Abellinum attualmente è gestita direttamente dagli uffici periferici del MIC ed in particolare dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania;
- il Museo del Palazzo della Dogana dei Grani, gestito anch'esso dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania, è attualmente ospitato nell'immobile denominato Palazzo ex Dogana dei Grani di Atripalda;
- è volontà del Comune di Atripalda concedere alla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, in comodato d'uso, a titolo gratuito per anni 30 (trenta), gli immobili *de quibus*;
- per quanto riguarda l'immobile del Palazzo della Dogana dei Grani il Comune di Atripalda intende conservare l'uso e la gestione dei due locali posti al Piano Terra (situati simmetricamente in pianta sul lato opposto dove è situato l'attuale allestimento museale); tali locali sono già stati utilizzati dal Comune di Atripalda, nel corso della vigenza della precedente convenzione di concessione in comodato gratuito del Palazzo della Dogana dei Grani, come sede dell'INFORMAGIOVANI prima e successivamente come sede dell'Info-Point della Fondazione Sistema Irpinia in capo alla Provincia di Avellino. Il Comune di Atripalda si impegnerà, comunque, ad utilizzare i predetti locali compatibilmente con l'uso dell'immobile da parte della Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania, previa condivisione con il personale dirigente della medesima Direzione e con l'obbligo di provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- è volontà delle parti costituite, inoltre, porre in essere azioni per permettere la richiesta e l'utilizzo di finanziamenti pubblici per il recupero e la valorizzazione del richiamato patrimonio;

Richiamato il vigente Statuto comunale dispone, tra l'altro, all'art. 2 rubricato "Finalità", che: "1. *Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.* 2. *Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.* 3. *In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: (...) c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; (...)*";

Ritenuto che non rientra nei programmi di questa Amministrazione di procedere alla alienazione degli immobili succitati, bensì di assegnarli a vario titolo in uso ad istituzioni, gruppi o associazioni che ne facciano motivata e congrua richiesta, per cui appare opportuno delineare alcune linee di indirizzo per favorirne la migliore utilizzazione a favore di interessi collettivi;

Considerato che:

- in merito all'utilizzo di beni patrimoniali disponibili, il prevalente orientamento della Corte dei conti ha più volte evidenziato che la giurisprudenza contabile ha precisato che la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni unitamente alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione posta in essere;
- qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio Comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'Ente Locale, se esistenti;

Constatato che la normativa vigente in materia richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., *ex multis*, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia), secondo cui *“il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”*;

Dato atto che nella concessione in comodato del ripetuto immobile c'è l'assenza di oneri a carico del Comune, che rimane titolare della proprietà del ripetuto immobile, ad eccezione di talune attività di manutenzione e pulizia;

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

Vista la deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

Visti:

- la legge n. 241 del 07.08.1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all'art. 15 rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni, al comma 1 prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'art. 6 del Codice, prevede che “la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;
- l'art. 7, comma 2, del Codice precisa che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;
- l'art. 111 del Codice definisce le attività di valorizzazione dei beni culturali quali attività consistenti nella “costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate all'esercizio delle funzioni e al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6”;

- l'art. 118, comma 3, del Codice, stabilisce che la legge disciplina “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”;
- il D. M. n. 507 del 11.12.1997, come modificato dal D. M. n. 239 del 20.04.2006 e dal D. M. n. 94 del 27.06.2014, approva il “Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere alla Direzione Regionale Musei della Campania in comodato d'uso gratuito i detti immobili secondo le modalità meglio specificate nell'allegato schema di contratto;

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione del rapporto tra Comune e Direzione Regionale Musei della Campania approvando l'allegato schema di contratto di comodato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, s. m. i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dai Responsabili dei Settori LL.PP. – Patrimonio, Urbanistica – Ambiente - S.U.A.P, Tributi - Cultura - Contenzioso e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI CONCEDERE in comodato d'uso gratuito per anni 30 alla Direzione Regionale Musei della Campania gli immobili di proprietà comunale meglio specificati in premessa e riportati nell'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito;

DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore LL.PP. - Patrimonio a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione del contratto *de quo*;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento saranno disciplinati i rapporti tra le parti relativamente alle modalità di organizzazione di eventi d'iniziativa dell'Ente medesimo o patrocinati dal medesimo da tenersi nell'edificio *de quo*;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 25/11/2024

Dal Municipio, li 25/11/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/11/2024

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 25/11/2024

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Anna Mutascio

VISTO DI Regolarità tecnica

Data 20/11/2024

Il Responsabile del Settore
f.to arch. Giuseppe Cocchi

VISTO DI Regolarità contabile

Data 21/11/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Paolo De Giuseppe

SECONDO VISTO DI Regolarità tecnica

Data 21/11/2024

Il Responsabile IV SETTORE - URBANISTICA -
AMBIENTE - SUAP
f.to arch. Americo Picariello

TERZO VISTO DI Regolarità tecnica


Data 21/11/2024


Il Responsabile V SETTORE - TRIBUTI - CULTURA -
CONTENZIOSO
f.to dott. Enrico Reppucci


Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 25/11/2024


Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Mutascio




 locali di cui il Comune di Atripalda conserva l'uso e la gestione
(i restanti spazi sono gestiti dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania del MiC)




Allegato B - nuova palazzina NCEU Foglio 2 p.Ila 1685 sub 2



Pianta nuova palazzina - scala 1:100 Allegato B - pag. 2



Allegato C - Area Catasto Terreni Foglio 2 p.IIa 99







copertura
Domus
Abellinum

p.IIa
1685
sub 1

p.IIa
99

p.IIa
99

-  area circostante ex scuola elementare
-  confini particella 99
-  divisione della particella 99



**CONTRATTO TRA COMUNE DI ATRIPALDA E MIC/DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI CAMPANIA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN ATRIPALDA (AV)**

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Atripalda ha tra gli obiettivi strategici la valorizzazione del territorio, anche al fine di dare maggiore impulso alle attività esistenti ed allo sviluppo sociale, culturale ed economico;
- nel Comune di Atripalda è presente un ingente patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale, consistente in numerose aree archeologiche diffuse nella città, immobili di pregio architettonico e storico e varie collezioni di beni storico-artistici;
- il D. L.vo n. 368 del 20.10.1998 recante *Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e ss. mm. ii. attribuisce al MiBACT le attività di tutela, gestione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici e la promozione delle attività culturali;
- l'art. 20 del D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta organizzazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89* (di seguito *Regolamento*) ha istituito la Direzione Generale Musei;
- detto *Regolamento*, con gli articoli 31, comma 1, lett. d) e 34, ha istituito i Poli Museali regionali quali Uffici periferici dirigenziali del Ministero che assicurino sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, ai quali è delegata la predisposizione di intese istituzionali e di accordi per la valorizzazione dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 24.02.2004 e ss. mm. ii. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" (di seguito *Codice*), nonché di accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza;
- l'art. 41, comma 1, del D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, nell'abrogare il citato D.P.C.M. n. 171/2014, ha fatto salvo quanto previsto nei commi nn. 2 e 3 e, per l'effetto, ha disposto la prosecuzione della competenza dei Poli Museali Regionali, quali uffici di livello dirigenziale non generale ed articolazioni periferiche della Direzione generale Musei;
- con l'art. 42 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", in sostituzione del Polo Museale della Campania, è stata istituita la Direzione Regionale Musei della Campania quale ufficio periferico dirigenziale del Ministero della Cultura con il compito di assicurare sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura ed è delegata a stipulare intese istituzionali e accordi per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art.112, comma 4, del Decreto Legislativo n. 42 del 24.02.2004 e ss.mm.ii. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*", nonché accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza;

- con il DM n. 53 del 09.02.2024, sono state apportate ulteriori modifiche alle precedenti disposizioni in merito all'organizzazione del Ministero dei Beni Culturali che non hanno modificato, in sostanza, il quadro normativo precedente;
- l'art. 24 del DPCM n. 57 del 15.03.2024, infine, ha introdotto la nuova denominazione della Direzione Musei della Campania che ora viene denominata: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CAMPANIA;

Visto

- il Decreto n. 903 del 14.09.2023 mediante il quale il Direttore Generale Musei ha avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore Regionale Musei della Campania;
- la nota rep n. MIC|MIC_DG-MU|14/06/2024|11371-P stante la quale le funzioni di Direttore della Direzione Regionale Musei Campania sono state delegate ex art 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, alla dott.ssa Luana Toniolo;

Considerato che:

- la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario del Ministero per la Cultura ai diversi livelli istituzionali, anche e soprattutto attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- il rispetto dei valori della cultura e della salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, naturale e ambientale favoriscono il rilancio economico e sociale del territorio, attraverso iniziative dirette ad integrare turismo sostenibile e cultura, con effetti e ricadute positive sull'intero sistema Italia;
- l'Amministrazione comunale di Atripalda ha da sempre contribuito alla valorizzazione del patrimonio archeologico esistente ed alla relativa fruizione;

Preso atto che:

- il Comune di Atripalda è proprietario dei seguenti immobili di pregio storico e di interesse culturale ubicati nel medesimo comune:

a) Palazzo della Dogana dei Grani, sito alla Piazza Umberto I;

b) nuova palazzina situata all'interno dell'Area Archeologica "Antica Abellinum", in via Rampa Prima San Pasquale costituita solo dal Piano Terra;

c) l'area antistante alla ex scuola elementare del Comune di Atripalda, contigua della predetta nuova palazzina;

- gli immobili del Palazzo della Dogana dei Grani e dell'Area Archeologica "Antica Abellinum" sono vincolati ipso iure ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'immobile Palazzo ex Dogana di cui sopra è stato già concesso in uso in passato, giusto atto di comodato, all'allora Soprintendenza di Salerno e Avellino, con Atto rep. n. 40 del 02.09.1997, per la durata di 30 (trenta) anni che allo stato è scaduto da circa un anno, precisamente il 01.01.2024;
- l'area Archeologica Antica Abellinum attualmente è gestita direttamente dagli uffici periferici del MIC ed in particolare dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania;
- il Museo del Palazzo della Dogana dei Grani, gestito anch'esso dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania, è attualmente ospitato nell'immobile denominato Palazzo ex Dogana dei Grani di Atripalda;
- è volontà del Comune di Atripalda concedere alla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, in comodato d'uso, a titolo gratuito per anni 30 (trenta), gli immobili richiamati al primo punto del presente paragrafo della premessa alle lettere a), b) e c);

- l'immobile denominato Palazzo ex Dogana risulta iscritto in Catasto Edilizio Urbano del Comune di Atripalda, al Foglio 2, Particella 1605, Sub da 1 a 7, Indirizzo Piazza Umberto I numeri civici da 20 a 26, perimetrato nelle planimetrie che vengono allegate al presente atto a costituirne parte integrante (**Allegato A**);
- la nuova palazzina situata all'interno dell'Area Archeologica "Antica Abellinum", in via Rampa Prima San Pasquale costituita solo dal Piano Terra, identificata catastalmente al Foglio 2, Particella 1685, Sub 2, Categoria A/3, classe 1, perimetrata nelle planimetrie che vengono allegate al presente atto a costituirne parte integrante (**Allegato B**);
- l'area circostante alla ex scuola elementare del comune di Atripalda, adiacente alla suddetta palazzina risulta iscritta in Catasto terreni al Foglio 2, Particella 99, Sem. Arb. Classe 1, superficie ha 1 are 13 ca. 53, reddito dominicale euro 114,34, reddito agrario euro 73,29, perimetrata nelle planimetrie che vengono allegate al presente atto a costituirne parte integrante (**Allegato C**);
- per quanto riguarda l'immobile del Palazzo della Dogana dei Grani, si precisa che il Comune di Atripalda intende conservare l'uso e la gestione dei due locali posti al Piano Terra (situati simmetricamente in pianta sul lato opposto dove è situato l'attuale allestimento museale), così come puntualmente individuati nella planimetria richiamata innanzi (**Allegato A**). Tali locali sono già stati utilizzati dal Comune di Atripalda, nel corso della vigenza della precedente convenzione di concessione in comodato gratuito (scaduta) del Palazzo della Dogana dei Grani, come sede dell'INFORMAGIOVANI prima e successivamente come sede dell'Info-Point della Fondazione Sistema Irpinia in capo alla Provincia di Avellino. Il Comune di Atripalda si impegna, comunque, ad utilizzare i predetti locali compatibilmente con l'uso dell'immobile da parte della Direzione Regionale dei Musei Nazionali Campania, previa condivisione con il personale dirigente della medesima Direzione e con l'obbligo di provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- per quanto attiene, invece, all'area circostante alla ex scuola elementare adiacente alla suddetta nuova palazzina, il Comune ha facoltà di dare incarico ad un idoneo professionista per effettuare le modifiche catastali necessarie per frazionare l'area ceduta in comodato, separandola dal fabbricato dell'ex scuola elementare e dalle altre aree che resteranno comunque in uso esclusivo del Comune di Atripalda;
- è volontà delle parti costituite, inoltre, porre in essere azioni per permettere la richiesta e l'utilizzo di finanziamenti pubblici per il recupero e la valorizzazione del richiamato patrimonio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, che siglata dalle parti viene allegata al presente atto a costituirne parte integrante (**Allegato D**), esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale, per quanto ivi motivato e specificato, intende concedere in uso gli immobili di cui sopra alla Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania, al fine di poterli destinare quali sede degli uffici e delle esposizioni del Museo del Palazzo della Dogana dei Grani e dell'Area Archeologica "Antica Abellinum";

Visti:

- la legge n. 241 del 07.08.1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, all'art. 15 rubricato *"Accordi fra pubbliche amministrazioni*, al comma 1 prevede che *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 6 del *Codice*, prevede che *"la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio"*

stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;

- l’art. 7, comma 2, del *Codice* precisa che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;
- l’art. 111 del *Codice* definisce le attività di valorizzazione dei beni culturali quali attività consistenti nella “*costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate all’esercizio delle funzioni e al perseguimento delle finalità indicate all’art. 6*”;
- l’art. 118, comma 3, del *Codice*, stabilisce che la legge disciplina “*forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali*”;
- il D. M. n. 507 del 11.12.1997, come modificato dal D. M. n. 239 del 20.04.2006 e dal
- D. M. n. 94 del 27.06.2014, approva il “*Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato*”;

Considerato, altresì, che:

- in merito all’utilizzo di beni patrimoniali disponibili il prevalente orientamento della Corte dei conti ha più volte *evidenziato che la giurisprudenza contabile ha precisato che la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni unitamente alla compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere;*
- nella concessione in comodato dei ripetuti immobili c’è l’assenza di oneri a carico del Comune, che rimane titolare della proprietà dei ripetuti immobili, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 7;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Atripalda, n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni tutte in essa riportate e che qui si richiamano integralmente, il Comune di Atripalda ha deliberato di concedere in favore della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, in comodato d’uso a titolo gratuito per anni 30 (trenta) gli immobili come sopra descritti specificando che detti beni non sono utilizzati per fini istituzionali e sono attualmente classificati quali beni patrimoniali del Comune. I predetti immobili sono individuati nelle planimetrie allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato D**),

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Comune di Atripalda (di seguito denominato Comune o Concedente), C.F. n. 00095990644, con sede in Atripalda alla Piazza Municipio, 1 – 83042, rappresentato dall’avv. Paolo Spagnuolo, nella qualità di Sindaco pro-tempore, nato ad Atripalda (AV) il 27.07.1974, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente, il quale interviene in nome, per conto e interesse del Comune di Atripalda;

E

la **Direzione Regionale Musei della Campania**, con sede in Napoli alla via Tito Angelini, 22 – 80129, C.F. 95213790637, rappresentata dal Dirigente Delegato dott.ssa Luana Toniolo nata a Monselice (PD) il 03/11/1983, domiciliata presso la sede dell’ente, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Atripalda, come in premessa rappresentato e costituito e che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà definito “comodante”, concede in comodato d’uso, a titolo gratuito per una durata di anni 30 (trenta) al MIC – Ministero della Cultura, rappresentato dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania, l’immobile di pregio storico denominato Palazzo ex Dogana, ubicato nel medesimo Comune, la nuova palazzina situata all’interno dell’Area Archeologica “Antica Abellinum”, in via Rampa Prima San Pasquale costituita dal solo Piano Terra, nonché l’area circostante alla ex scuola elementare del comune di Atripalda, adiacente alla suddetta palazzina, così come indicato e descritti in premessa e come individuati nelle planimetrie allegate al presente contratto.

Il MIC – Ministero della Cultura, rappresentato dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania, come in premessa rappresentato e costituito e che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà definito “comodatario”, accetta la concessione in comodato d’uso, a titolo gratuito dei suddetti immobili, alle condizioni di cui al presente atto.

Il Comune ha facoltà di dare incarico ad un idoneo professionista per effettuare le modifiche catastali necessarie per frazionare l’area ceduta in comodato, separandola dal fabbricato dell’ex scuola elementare e dalle altre aree che resteranno comunque in uso esclusivo del Comune di Atripalda.

Si puntualizza, comunque, che la predetta area circostante l’ex scuola elementare, concessa in uso con il presente contratto al MIC e per esso alla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, potrà essere utilizzata, su richiesta da parte del Comune, in modo promiscuo per gli eventuali usi riferiti agli specifici compiti istituzionali dell’Ente Locale da esercitare sugli immobili e sulle aree circostanti e limitrofe.

Il Comune garantisce la piena proprietà degli immobili assegnati, la libertà da pesi, oneri, vincoli e ipoteche e di quanto altro possa limitare il pieno godimento del concessionario e l’agibilità dei locali concessi in uso relativi alla nuova palazzina situata all’interno dell’Area Archeologica “Antica Abellinum”, in via Rampa Prima San Pasquale così come certificato nei documenti che, siglati dalle parti, vengono allegate al presente atto a costituirne parte integrante **(Allegato E)**;

Art. 3 – Obiettivi e finalità

Il Comune concede in uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e ss del Codice Civile, al “comodatario”, rappresentato dalla Direzione, gli immobili sopra individuati, affinché siano utilizzati come sede del Museo del Palazzo della Dogana dei Grani e dell’Area Archeologica Antica Abellinum, per ospitare gli uffici presenti in Atripalda della Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania, le collezioni archeologiche già esposte ed aperte al pubblico e per accogliere altri beni archeologici e culturali del territorio, nonché per la realizzazioni di manifestazioni socio-culturali per la valorizzazione del territorio promosse e/o patrocinate dal Comune previamente concordate tra le parti anche secondo specifici accordi.

Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti in relazione all’oggetto individuato nel precedente art. 2, sono definiti come segue:

1. Progettazione e realizzazione di interventi di restauro, adattamento e rifunzionalizzazione dell’edificio del Palazzo della Dogana dei Grani;
2. Nuovo allestimento degli ambienti con progetti a cura della Direzione del Museo che valorizzino la cultura locale e del territorio provinciale di Avellino;
3. Integrazione tra politiche di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale di Atripalda al fine di incrementare la capacità attrattiva del territorio, la fruizione del patrimonio archeologico, per fornire la basi di conoscenza e comprensione della storia dei luoghi.

I progetti e gli interventi da realizzare sugli immobili oggetto del presente contratto dovranno essere preventivamente sottoposti al consenso e al benessere dell'Amministrazione Comunale di Atripalda e, comunque, dovranno essere concordati dalle parti che sottoscrivono il presente contratto.

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 4 - Descrizione del bene immobile oggetto del presente accordo

Gli immobili, come meglio descritti in premessa e conformemente alle planimetrie che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito per anni 30 (trenta).

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, le parti provvederanno a redigere e sottoscrivere, di comune accordo, apposita relazione tecnica con la descrizione dello stato dei luoghi di quanto trasferito, degli interventi già finanziati e di quelli in corso di realizzazione, con annesse strutture di servizio, spazi all'aperto, attrezzature, impianti e strutture tecniche relative alla porzione oggetto di trasferimento.

Art. 5 - Durata della Convenzione

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione per una durata di anni 30 (trenta).

Il Comune di Atripalda in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1809 c.c., si impegna a non richiedere la restituzione dell'immobile prima della scadenza del presente contratto.

La durata è soggetta a proroga o rinnovo per volontà delle parti costituite.

Nel caso di richiesta di rinnovo, da effettuarsi sei mesi prima della scadenza, saranno concordate all'uopo le condizioni.

Durante il periodo di vigenza, il presente contratto è risolutivamente condizionato al verificarsi dei seguenti eventi:

1. in caso di mancato utilizzo dell'immobile concesso per le finalità indicate nel presente contratto per un tempo superiore ad anni 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di consegna dell'immobile;
2. in caso di inosservanza, da parte del soggetto comodatario, di una qualsiasi condizione stabilita nel presente contratto;
3. in caso di manifestazione, da parte del MIC/DIREZIONE REGIONALE, della volontà di non continuare ad utilizzare l'immobile oggetto del presente contratto.

In caso di risoluzione per il verificarsi di una delle clausole risolutive sopra indicate, il Comune potrà richiedere al MIC/DIREZIONE REGIONALE, la restituzione dell'immobile libero da persone e cose, entro 6 (sei) mesi dalla risoluzione, con verbale di consegna in contraddittorio tra le parti.

Il comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a mesi 3 (tre), con comunicazione mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, senza oneri a proprio carico e provvedendo alla formale riconsegna dei locali.

Durante il periodo di vigenza del contratto sono a carico del comodatario gli oneri per la custodia del bene e per i consumi delle utenze varie.

Al termine della concessione il comodatario provvederà a riconsegnare al comodante il bene oggetto del presente contratto nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, libero comunque da persone e cose, con verbale di consegna in contraddittorio tra le parti.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

La Direzione si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature ricevute in uso gratuito, sia per esigenze connesse all'espletamento delle funzioni e sia per l'adeguamento a obblighi di legge.

Il Comune di Atripalda autorizza sin d'ora la Direzione regionale musei nazionali Campania, ad effettuare, a sua completa cura e spese, quei lavori di adeguamento che si ritenessero necessari sia per la sicurezza dei beni di interesse storico e artistico che vengano ubicati nel Palazzo de quo, nonché in ogni caso di tutti quei lavori obbligatori per l'ente comodante, che si ritenessero necessari per la custodia e la buona conservazione dell'immobile ex art. 1804 c.c.

La Direzione, in deroga all'art. 1808 c.c. assume l'obbligo di provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Art. 7 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

Fin dal momento della sottoscrizione della presente convenzione le parti assumono l'impegno di promuovere l'attuazione del presente accordo anche attraverso specifici accordi appositamente concordati tra le parti

Inoltre, la Direzione assicurerà, con l'impiego di proprio personale e risorse, le attività di seguito elencate:

- 1) Progettazione e realizzazione di allestimenti percorsi espositivi dei beni, con apparati didascalici e con il supporto di tecnologie informatiche e altri strumenti idonei anche per la fruizione da parte di utenti con esigenze speciali, secondo gli standard previsti dalla normativa in vigore;
- 2) Gestione, anche attraverso concessionario, dei servizi di biglietteria, accoglienza, informazione e accompagnamento del pubblico all'interno del Museo;
- 3) Vigilanza e custodia dei Beni Culturali.
- 4) Divulgazione e valorizzazione dei beni storici artistici, attraverso organizzazione di mostre, manifestazioni temporanee, seminari di studi e tutte le altre attività di interesse culturale.
- 5) La Direzione si obbliga a non sub cedere o locare l'immobile, in modo totale o parziale anche gratuitamente, né ad utilizzarlo per scopi diversi da quelli per il quale è stato concesso con il presente atto.

Il Comune si impegna a provvedere alle seguenti attività:

- 1) manutenzione del verde pubblico esistente nei cortili siti all'interno del complesso;
- 2) sfalcatura e pulitura periodica (2-3 volte all'anno) del verde dell'Area Archeologica "Antica Abellinum";
- 3) pulizia e raccolta dei rifiuti dai contenitori installati nei pressi dell'ingresso del Museo e dell'Area Archeologica di Abellinum;
- 4) potenziamento della segnaletica turistica e di avvicinamento ai siti, al fine di migliorarne l'accessibilità;
- 5) facilitare il raggiungimento e l'individuazione del Museo e dell'Area Archeologica di Abellinum con forme di riconoscimento alternative e integrative delle indicazioni;
- 6) eliminazione delle barriere architettoniche all'esterno del museo;
- 7) eventuale supporto alla sorveglianza del Museo negli orari di apertura al pubblico in caso di aperture straordinarie.

Art. 8 - Introiti

Gli introiti derivanti dalla bigliettazione e dai diversi servizi offerti al pubblico e gli onericonnessi sono di spettanza esclusiva del MIC attraverso la Direzione Regionale.

Art. 9 - Modifiche

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere effettuata soltanto mediante atto scritto tra le parti, nei modi e forme di legge, in considerazione della natura giuridica delle stesse parti.

Art. 10 - Disciplina

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, nonché le specifiche disposizioni di legge in materia.

Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o accolti in conseguenza e durante l'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 101/2018.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della presente convenzione è competente il Foro di Avellino.

Art. 12 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti sono a carico del *Comune* (art. 57, comma 7, del DPR n. 131/1986).

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto va esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16, Tabella All. B, del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti costituite, dopo attenta lettura del presente contratto, lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà, firmandolo a margine dei fogli intermedi e sottoscrivendolo come di seguito.

Il Sindaco del Comune di Atripalda
Avv. Paolo Spagnuolo

p. Il Direttore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Luana Toniolo

Il Responsabile Settore LL.PP. –Patrimonio
(Arch. Giuseppe COCCHI)

Documentazione allegata:

- **Allegato A:** Planimetrie Immobile della Dogana dei Grani di Atripalda;
- **Allegato B:** Planimetrie Nuova Palazzina situata nell'Area Archeologica "Antica Abellinum";
- **Allegato C:** Planimetrie dell'area circostante alla ex scuola elementare adiacente alla nuova palazzina;
- **Allegato D:** Deliberazione di Giunta Comunale n..... del
- **Allegato E:** Attestazione di agibilità dei locali concessi in uso relativi alla nuova palazzina situata all'interno dell'Area Archeologica.



IV SETTORE

Urbanistica - Ambiente

Sportello Unico Attività Produttive

PROGETTO: Parco Archeologico Antica Abellinum – Fondi F.A.S.- Delibera C.I.P.E. n°20 del 29.09.2004 - Accordo di programma Quadro – “*Infrastrutture per i sistemi urbani*” Progetto di completamento e funzionalizzazione del nuovo posto di guardia prot. 4673 del 02/04/2019 approvato con Decreto del Soprintendente n.44 del 04/04/2019.

Oggetto: IMMOBILE sito in RAMPA PRIMA SAN PASQUALE Piano T – in N.C.E.U. al Foglio 2 Particella 1685 Subalterno 2 del Comune di Atripalda (AV).

In riferimento all’immobile indicato in oggetto,

- vista la relazione finale acclarante del RUP del 22.06.2021 relativa al Progetto del Parco Archeologico Antica Abellinum – Fondi F.A.S.- Delibera C.I.P.E. n° 20 del 29.09.2004 - Accordo di programma Quadro – “*Infrastrutture per i sistemi urbani*” Progetto di completamento e funzionalizzazione del nuovo posto di guardia prot. 4673 del 02.04.2019 approvato con Decreto del Soprintendente ai BSAE di SA e AV n. 44 del 04.04.2019 (pervenuta con prot. 869 del 11.01.2021);
- vista la dichiarazione dell’impresa installatrice Compagnia Italiana Allarme C.I.A.L. S.r.l., pervenuta giusto prot. 18237 del 17.07.2024, che attesta la conformità dell’impianto elettrico installato presso l’immobile richiamato in oggetto;
- vista la dichiarazione dell’impresa installatrice Multy Service Srl, pervenuta giusto prot. 25908 del 18.10.2024, che attesta la conformità dell’impianto di riscaldamento installato presso l’immobile richiamato in oggetto,

con la presente

SI ATTESTA

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’edificio sito in Rampa Prima San Pasquale, Piano T – in N.C.E.U. al Foglio 2 Particella 1685 Subalterno 2 - del Comune di Atripalda (AV) e degli impianti nello stesso installati.

Atripalda li 18.10.2024

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Maglio



Il Responsabile del IV Settore

Urbanistica – Ambiente e S.U.A.P.

(Arch. Americo Picariello)